

GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA - CASH POOLING

La prassi aziendale con riguardo alla necessità di raggiungere scelte e strategie comuni in tema di gestione finanziaria, ha individuato alcune particolari tecniche che riescono a ottenere tale risultato.

Zero balance system - Un posto di rilievo merita senza dubbio il cash pooling mediante il quale una società del gruppo (che in forza di ciò assume la denominazione di pooler) provvede alla gestione di un conto corrente accentrato (denominato pool account) sul quale vengono riversati a cadenze prefissate i saldi dei conti correnti di ciascuna consociata. Così facendo il pooler ha la possibilità di gestire congiuntamente il fabbisogno finanziario di tutto il gruppo e di accentrare la gestione dei rapporti con gli enti creditizi.

E' necessaria una precisa e specifica contrattualistica da stipulare tra i soggetti del gruppo:

- 1) le diverse società conferiscono mandato (solitamente) alla capogruppo perché si faccia carico di gestire la tesoreria del gruppo;
- 2) tra le società del gruppo e la mandataria devono essere stipulati appositi contratti di conto corrente che giustificano le posizioni debitorie e creditorie che vengono a crearsi tra di loro in forza del trasferimento dei saldi attivi o passivi dei singoli conti correnti su quello in pool.

In pratica a seguito della sottoscrizione di uno specifico contratto, regolato dagli artt. 1823 e seguenti del codice civile, i movimenti dei singoli conti correnti intestati alle società aderenti vengono ad essere riversati, con frequenza che può variare da giornaliera a settimanale, sullo specifico conto corrente che può essere definito pool account intestato al pooler.

Tutti i soggetti che sottoscrivono l'accordo di cash pooling si accollano l'impegno di considerare i crediti reciproci come partite indisponibili fino alla scadenza indicata dal contratto;

Il pooler deve effettuare la liquidazione degli interessi risultanti dalle somme a credito e a debito dei singoli partecipanti e deve inviare periodicamente un estratto conto ai diversi partecipanti del pool.

Notional cash pooling - Ogni società partecipante all'accordo apre un c/c presso una banca terza, non appartenente al gruppo, sul quale transitano le operazioni attive e passive sul quale maturano interessi attivi e passivi. I conti potranno andare a debito, a condizione che il saldo complessivo di tutti i conti evidenzia una posizione pari a zero o a credito e che ciascun saldo possa essere giornalmente revocato. Periodicamente la banca ricalcola gli interessi per ogni società. In questa forma contrattuale le società partecipanti prestano reciproche garanzie verso la banca.

Il cash pooling e la contabilità

Per quanto concerne la capogruppo la contabilizzazione deve riguardare:

- le operazioni da lei poste in essere sul proprio conto corrente;
- la rilevazione degli addebiti e accrediti dal proprio conto corrente a quello gestito in pool;
- le operazioni di accredito e addebito del conto gestito in pool conseguenti ai movimenti generati dai partecipanti con contemporanea accensione di crediti e debiti nei confronti degli stessi.

Le società partecipanti devono a loro volta gestire:

- la contabilizzazione delle movimentazioni del proprio conto corrente;
- i giroconto degli stessi ad un apposito conto da riferire al conto corrente di corrispondenza instaurato con la capogruppo.

Così operando ciò che si ottiene è che i singoli conti correnti delle consociate (e del pooler) mostreranno sempre un saldo pari a zero.

La contabilità delle diverse società deve riflettere queste situazioni:

- continuano ad esistere i singoli conti correnti delle società. Nel conto acceso per gli stessi dovranno essere fatti transitare tutti i pagamenti e gli incassi ricevuti;
- i singoli conti correnti sono però automaticamente azzerati dall'istituto di credito che "sposta" i saldi attivi o passivi degli stessi sul pool account. Le singole società devono dunque dare evidenza di ciò imputando quale contropartita un debito e un credito verso la capogruppo intestataria del pool account.

Occorre poi contabilizzare gli interessi passivi e attivi maturati in capo ad ogni società partecipante.

Nel corso dell'anno il pooler contabilizza le singole operazioni di addebitamento/accredito e invia periodicamente alle varie società aderenti un estratto conto. Alla scadenza prevista dal contratto, il pooler effettua la liquidazione dei saldi derivanti dai reciproci movimenti di liquidità, calcolando gli interessi maturati e compensando le partite reciproche.

PC n. 14: in Nota Integrativa devono essere riportate le informazioni relative all'utilizzo di sistemi di cash pooling.

Il cash pooling e le imposte

Secondo la legislazione tributaria italiana, ai sensi dell'art. 89.7, le società che aderiscono ad un accordo di cash pooling, sono tenute a determinare distintamente, in sede di scritture di assestamento e di verifica di fine esercizio, tutti gli interessi attivi e passivi maturati, anche se compensati. Il pooler (come del resto fanno le banche quando inviano l'estratto conto) dovrà quindi fornire alle società aderenti la distinzione tra interessi

attivi e passivi e non il loro mero saldo.

Al momento di pagamento degli interessi, se le società partecipanti all'accordo sono tutte residenti nel territorio dello Stato italiano, il soggetto erogante **non** è tenuto ad operare alcuna **ritenuta** poiché la somma corrisposta concorre come componente attiva alla determinazione del reddito di impresa di ogni singolo percipiente (art. 81).

Se il percettore è ubicato all'estero, la tassazione degli interessi si differenzia con riguardo alla residenza dello stesso. Si possono verificare due ipotesi:

- se il percettore è un soggetto residente in un Paese con cui non è stata stipulata alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, l'interesse deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 27% ai sensi dell'art. 26/600;

- se il percettore è un soggetto residente in un Paese con cui è stata stipulata una convenzione per evitare le doppie imposizioni, l'interesse non deve invece essere assoggettato ad alcuna ritenuta in forza di quanto disposto dall'art. 26-bis/600, a patto che non si configurino ipotesi di prestiti come avviene nel c.d. "notional cash pooling" con intervento di banca estera (R.M. 58/E/2002 e R.M. 194/E/2003).

Se il percettore è Italiano ma la società che eroga gli interessi non è residente occorre fare riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni che normalmente prevedono la tassazione per il percettore in Italia con scomputo delle imposte pagate all'estero.

Iva - I servizi effettuati a seguito della gestione accentrata effettuati in Italia sono da considerarsi esenti, con conseguente indetraibilità dell'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi specificamente afferenti.